

IL TERMINE DI OTTO GIORNI PER LA
CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DI S.P.A.
È DAVVERO RIFERITO ALLA *SPEDIZIONE* DEL
RELATIVO AVVISO ?(*)

di ROLANDINO GUIDOTTI

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. L'orientamento criticato. – 3. L'avviso deve essere *ricevuto* dai destinatari almeno otto giorni prima dell'assemblea.

1. Premessa

E' noto come la riforma del diritto societario del 2003 abbia modificato in modo rilevante le modalità di comunicazione dell'avviso di convocazione della s.p.a. di cui all'art. 2366, commi 2° e 3°, c.c. ⁽¹⁾.

La nuova disciplina, dopo il recepimento del nostro ordinamento della direttiva 2007/36/CE ⁽²⁾, può essere così ricostruita ⁽³⁾:

(*) Lo scritto è destinato ad essere pubblicato con alcune modifiche ed integrazioni su *Giur. comm.*

⁽¹⁾ E v. in argomento: MELONCELLI, *sub art.* 2366 c.c., in Sandulli e Santoro (a cura di), *La riforma delle società, Commentario al d.lgs. 17 gennaio 2003*, n. 6, I, 2003, 270; F. PASQUARIELLO, *sub artt.* 2364 - 2366 c.c., in A. Maffei Alberti (a cura di), *Il nuovo diritto delle società*, I, Padova, 2005, 440; MAGLIULO, *sub art.* 2366 c.c., nel *Commentario romano al nuovo diritto delle società*, diretto da d'Alessandro, II, 1, Padova, 2010, 531.

⁽²⁾ In forza della delega conferita al Governo, con la l. 7 luglio 2009, n. 88 (*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee*), ovvero della legge comunitaria del 2008, è stato emanato il d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 27 che ha provveduto a modificare, tra l'altro, una serie di norme del c.c. e del t.u.f. in attuazione della dir. 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti nelle società quotate, o meglio, recante una serie di misure atte a garantire la parità di trattamento e l'esercizio di determinati diritti da parte degli azionisti in materia di partecipazione e voto nelle assemblee delle società quotate. In incompleta sintesi, la dir. 2007/36/CE interviene in materia di informazioni da rendere disponibili agli azionisti prima dell'assemblea, prevedendo, tra l'altro, disposizioni in merito al procedimento di convocazione, sotto il profilo dei termini temporali, delle modalità di diffusione dell'avviso di convocazione e del

a) in assenza di diverse disposizioni statutarie, la s.p.a. convoca la propria assemblea mediante pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea;

b) la s.p.a., può statutarmente prevedere, in alternativa alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, che la pubblicazione dell'avviso di convocazione avvenga su almeno un quotidiano indicato nominativamente nello statuto (nel medesimo termine di quindici giorni);

c) se il quotidiano o i quotidiani indicati nello statuto hanno cessato le pubblicazioni, l'avviso deve nuovamente essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ⁽⁴⁾;

suo contenuto; agli azionisti viene assicurato il diritto di presentare proposte di delibera, di iscrivere punti all'ordine del giorno e di porre domande sugli stessi; viene altresì previsto il diritto di partecipare alle assemblee a distanza con mezzi elettronici (mediante i quali venga assicurata la possibilità di esprimere il proprio voto). Il d. lgs. n. 27 del 2010 ha modificato, tra l'altro, la rubrica della sezione II, capo II, titolo III, parte IV, del t.u.f. sostituendo l'espressione *Tutela delle minoranze* con quella *Diritti dei soci*; sotto il profilo della numerazione la sezione inizia con l'art. 125 bis, non essendo stato sostituito il contenuto dell'art. 125. Il decreto legislativo sopra citato è stato successivamente modificato ed integrato dal d. lgs. 18 giugno 2012, n. 91. E' indubbio che il legislatore comunitario prima e quello nazionale poi hanno introdotto una disciplina finalizzata a realizzare sia il rafforzamento dei diritti di informazione, sia il rafforzamento della partecipazione assembleare degli azionisti; il tutto attraverso una serie di disposizioni che sembrano voler valorizzare la posizione dell'azionista di società quotata non solo come investitore, ma anche *uti socius*: in argomento v. COSTI, *Il mercato mobiliare*, Torino, 2010, 333; GUERRIERI (a cura di), *La nuova disciplina dei diritti degli azionisti*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2011, 507.

⁽³⁾ E, per la situazione precedente al d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 27, MARCHETTI, *sub art. 2366 c.c.*, in Picciau (a cura di), *Assemblea*, nel *Commentario alla riforma delle società*, diretto da Marchetti, Bianchi, Ghezzi e Notari, Milano, 2008, 64.

⁽⁴⁾ Sul punto è da chiedersi cosa accada nel caso in cui nello statuto siano indicati più quotidiani sui quali debba essere pubblicato l'avviso di convocazione e solo uno di essi cessi la pubblicazione. Se ben si è inquadrato il problema non è possibile dare una risposta in via generale al quesito che potrà essere risolto solamente di volta in volta alla luce della disposizione statutaria. Così, ad esempio, se lo statuto indica il nome di più quotidiani permettendo però la pubblicazione dell'avviso anche solo su uno di essi, la cessazione della pubblicazione di una testata non impone il ritorno alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Per contro, sempre a titolo di esempio, se lo statuto impone la pubblicazione su tutti i quotidiani indicativamente nominati, appare logico ritenere che anche la cessazione delle pubblicazioni di uno solo di essi imponga il ritorno alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La norma dispone poi in tema di cessazione della pubblicazione dei quotidiani ma nulla dice per il caso di sospensione – anche temporanea, ad esempio, per sciopero – delle pubblicazioni. In via analogica anche in quest'ultimo caso sembra corretto immaginare che la

d) solo per le società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, lo statuto può prevedere «una forma particolarmente snella di comunicazione» ⁽⁵⁾ ovvero la convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea ⁽⁶⁾.

In questo contesto normativo si è innestato il recepimento della direttiva sopra citata per il tramite del d. lgs. n. 27 del 2010 che ha, tra le tante altre cose, aggiunto all'art. 2366 c.c. un ultimo capoverso che disponeva, nella versione originaria, che per «le società, diverse dalle società cooperative, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, le modalità di pubblicazione dell'avviso sono definite da leggi speciali»; successivamente l'art. 1 del d. lgs. 18 giugno 2012, n. 91 ⁽⁷⁾ ha soppresso le parole «, diverse dalle società cooperative,».

Oggi quindi l'art. 2366 c.c. non trova più applicazione con riferimento alle società cooperative che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio alle quali si applica quindi, in linea di principio ⁽⁸⁾, la medesima disciplina - prevista per le altre società dal d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ovvero il disposto di cui all'art. 125 *bis* t.u.f. ⁽⁹⁾ - a mente della quale, per quanto in questa sede interessa, l'assemblea è convocata mediante avviso pubblicato sul sito internet della società entro il trentesimo giorno precedente la data dell'assemblea, nonché

pubblicazione dell'avviso di convocazione debba avvenire sulla Gazzetta Ufficiale.

⁽⁵⁾ L'espressione è di MARCHETTI, *op. cit.*, 65.

⁽⁶⁾ Ne consegue che ove lo statuto preveda come unico mezzo di convocazione l'avviso *ad personam* e successivamente la società da chiusa si trovi a far ricorso al mercato del capitale di rischio, la clausola statutaria cesserà di avere efficacia e tornerà in vigore il principio generale di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale: in questo senso v. MAGLIULO, *op. cit.*, 553.

⁽⁷⁾ Recante «modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27.

⁽⁸⁾ E v. l'art. 135 *bis* t.u.f. che oggi dispone che «[a]lle società cooperative non si applica il comma 2 dell'articolo 125 *bis*, nonché il comma 4, lettera b), numero 1), limitatamente alle parole: “del diritto di porre domande prima dell'assemblea” e numero 3, e lettera c), del medesimo articolo. Non si applicano altresì gli articoli 127 *bis*, 127 *ter* e 127 *quater*. Restano ferme le altre esclusioni espressamente previste dal presente decreto. Il termine previsto dall'articolo 126 *bis*, comma 2°, primo periodo, è ridotto a dieci giorni».

⁽⁹⁾ E v. con riferimento al testo precedente alla modifica di cui all'art. 3 del d. lgs. 18 giugno 2012, GUIDOTTI, sub *art 125 bis*, in Vella (a cura di), *Commentario T.u.f.*, II, Torino, 2012, 1344.

con le altre modalità ed entro i termini previsti dalla Consob con regolamento emanato ai sensi dell'art. 113 *ter*, comma 3, [t.u.f.] ⁽¹⁰⁾, ivi inclusa la pubblicazione per estratto sui giornali quotidiani.

Nel caso in cui l'assemblea sia convocata per l'elezione, mediante voto di lista, dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, il termine per la pubblicazione dell'avviso di convocazione è anticipato al quarantesimo giorno precedente la data dell'adunanza.

Per le assemblee previste per la riduzione del capitale sociale per perdite (art. 2446 c.c.), per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale (art. 2447 c.c.) e per la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione (art. 2487 c.c.), il termine indicato di trenta giorni è posticipato al ventunesimo giorno precedente la data dell'assemblea ⁽¹¹⁾. All'art. 104, comma 2°, t.u.f. è previsto un termine abbreviato di quindici giorni per il caso di convocazione dell'assemblea in pendenza di offerta pubblica di acquisto.

L'art. 2366, comma 3°, c.c. non è stato modificato dal d.lgs. n. 27 del 2010 e la versione oggi in vigore è quella consegnataci dalla riforma del diritto societario di cui al d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 e prevede, lo si è già ricordato, che lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può consentire la convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova

⁽¹⁰⁾ Che prevede a sua volta che la Consob «stabilisc[a] modalità e termini di diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate, ferma restando la necessità di pubblicazione tramite mezzi di informazione su quotidiani nazionali, tenuto conto della natura di tali informazioni, al fine di assicurarne un accesso rapido, non discriminatorio e ragionevolmente idoneo a garantirne l'effettiva diffusione in tutta la Comunità europea».

⁽¹¹⁾ Ai sensi dell'art. 119 t.u.f. le nuove norme si applicano integralmente, salvo che sia diversamente specificato, «alle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea»; la nuova disciplina sulle assemblee si applica anche alle assemblee speciali delle azioni di risparmio (ASSONIME, *Il recepimento della direttiva europea sui diritti degli azionisti con il d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 27: gli effetti sugli statuti delle società quotate e i nuovi termini per le assemblee*, Circolare n. 11 del 2010, in *Riv. soc.*, 2010, 557 e nt. 9; sull'applicabilità alle assemblee degli azionisti di risparmio delle regole generali di funzionamento dell'assemblea: COSTA, sub *art. 146*, in *Commentario al T.u.f.*, diretto da G.F. Campobasso, II, Torino, 2002, 1199).

dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

La disposizione appena citata presenta sicuramente aspetti positivi: permette una più semplice e veloce convocazione dell'assemblea, evitando al contempo che il socio rimanga, di fatto, all'oscuro della celebrazione dell'assemblea per essere la stessa stata pubblicizzata sulla Gazzetta Ufficiale o sulla stampa quotidiana ⁽¹²⁾.

2. L'orientamento criticato

Anche una recente in una decisione del Tribunale di Milano ⁽¹³⁾ afferma che il termine di otto giorni di cui all'art. 2366, comma 3°, c.c. è riferito alla *spedizione* dell'avviso di convocazione (e non alla sua ricezione).

La ragione della scelta del Tribunale sta nell'affermazione che non esistono mezzi di comunicazione che già *ex ante* siano in grado di assicurare la ricezione da parte del destinatario entro un termine predeterminato.

Da quanto è dato capire dalla lettura del provvedimento, detto principio beneficerebbe di un correttivo ovvero del *successivo* esame del Tribunale, a fronte di una doglianza di parte, della congruità del periodo intercorrente tra l'effettiva ricezione dell'avviso di convocazione e quello dell'assemblea che dovrebbe, in ogni caso, essere sufficiente per permettere non solo di partecipare all'assemblea ma anche di esercitare in modo consapevole, e quindi informato, il diritto di voto ⁽¹⁴⁾.

⁽¹²⁾ In questo senso già MELONCELLI, *op. cit.*, 279, che sottolinea anche come la genericità della norma non esclude che la convocazione dell'assemblea possa avvenire anche per via telematica qualora sia possibile ottenere la prova dell'avvenuto ricevimento da parte del destinatario.

⁽¹³⁾ Trib. Milano, 23 gennaio 2012 (decr.) *Società*, 2012, 630 con nota di Civerra, *La comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea*.

⁽¹⁴⁾ In questo senso Trib. Torino, 9 luglio 1999, in *Giur. it.*, 1999, 2099 secondo la quale il socio potrà dirsi tempestivamente informato quando l'avviso gli sia pervenuto con un anticipo tale da consentirgli sia la materiale partecipazione all'assemblea, sia una diligente attività di documentazione e preparazione per la partecipazione al dibattito; e v. anche SANDRELLI, sub *art. 2479 bis c.c.*, in Bianchi (a cura di), *Società a responsabilità limitata*, nel *Commentario alla riforma delle società*, diretto da Marchetti, Bianchi, Ghezzi e Notari, Milano, 2008, 968.

A conferma della propria interpretazione dell'art. 2366, comma 3°, c.c. il Tribunale invoca anche il confronto tra la norma in esame e l'analoga disposizione dettata in tema di s.r.l.: l'art. 2479 *bis* c.c. dispone, infatti, espressamente che «l'atto costitutivo determina i modi di convocazione dell'assemblea dei soci, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare» e che in «mancanza la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal registro delle imprese»⁽¹⁵⁾.

3. L'avviso deve essere ricevuto dai destinatari almeno otto giorni prima dell'assemblea

L'opinione secondo la quale il termine di otto giorni di cui all'art. 2366, comma 3°, c.c.⁽¹⁶⁾ è riferito alla spedizione dell'avviso di convocazione (e non alla sua ricezione) non è nuova⁽¹⁷⁾ ed è già stata sostenuta anche in dottrina⁽¹⁸⁾, ma non è condivisibile⁽¹⁹⁾.

⁽¹⁵⁾ Secondo Trib. Napoli, 14 settembre 2011, in *Società*, 2011, 1342, la spedizione tempestiva dell'avviso di convocazione creerebbe una presunzione *iuris et de iure* di conoscenza da parte del socio degli argomenti che saranno discussi in assemblea (nello stesso senso: Cass., 27 ottobre 1975, in *Giur. comm.*, 1976, II, 639); sotto profilo parzialmente diverso Trib. Napoli, 6 febbraio 2009, in *Banca borsa e tit. cred.*, II, 234, ha affermato che la delibera assembleare di una s.r.l. adottata senza la convocazione di uno dei suoi due soci (in quanto recapitata dopo l'adunanza dell'assemblea) è nulla per difetto assoluto di informazione. Sembra corretto ritenere che la spedizione tempestiva possa creare una presunzione relativa di tempestività nella s.r.l., spettando al socio (o al diverso convocato) la dimostrazione del tardivo o del mancato ricevimento dell'avviso di convocazione.

⁽¹⁶⁾ MELONCELLI, *op. cit.*, 280, si occupa dell'ipotesi particolare in cui il mancato ricevimento della comunicazione contenente l'avviso di convocazione avvenga a causa di una raccomandata con ricevimento di ritorno non consegnata al destinatario e rimasta in giacenza per un periodo tale che, dal successivo ritiro dell'avviso ad opera del destinatario stesso alla data dell'assemblea, residui un periodo inferiore agli otto giorni.

⁽¹⁷⁾ Nella motivazione della massima n. 11 del 18 marzo 2004 (*Modalità di convocazione dell'assemblea nelle s.p.a.*) del Consiglio Notarile di Milano si legge testualmente: «[q]uanto ai requisiti richiesti dalla legge perché la convocazione sia regolarmente effettuata, va rilevato che il termine previsto dall'ultima parte del terzo comma dell'art. 2366, che ad una prima lettura parrebbe riferito al ricevimento dell'avviso da parte dei soci, sembrerebbe invece riguardare la comunicazione dell'avviso, non esistendo mezzi che a priori

Il Tribunale di Milano afferma che sul tema della convocazione dell'assemblea non sarebbero ravvisabili diversità di *ratio* tra la regola ordinaria dettata per le s.r.l. e le facoltà di deroga concesse ai soci di una s.p.a. "chiusa".

A ben vedere così non è.

La ragione della differenza tra la disciplina della convocazione della s.r.l. e quella della s.p.a. "chiusa" può essere individuata nei differenti ruoli dell'organo assembleare nei due diversi tipi sociali.

Nella s.r.l. non c'è infatti quella rigida differenziazione di competenze tra assemblea e organo gestorio che caratterizza la s.p.a. ⁽²⁰⁾, con la conseguenza che nel primo tipo l'assemblea

garantiscono il ricevimento *entro un termine predeterminato*; una simile interpretazione è d'altronde confermata dall'art. 2479 *bis* c.c., il quale prevede, come sistema legale per le s.r.l., il requisito dell'invio della raccomandata entro il termine di otto giorni dall'assemblea: non si vede dunque come il sistema, che in un tipo sociale è adottato quale regime ordinario, possa ritenersi precluso ai soci di una s.p.a. che vogliano avvalersi della facoltà di deroga concesse dalla legge (evidentemente per favorire il funzionamento di organizzazioni societarie caratterizzate, di fatto, da compagini sociali ristrette, come nella s.r.l.)».

⁽¹⁸⁾ MARCHETTI, (3), 66; *contra* MONTAGNANI, sub art. 2366 c.c., in Niccolini e Stagno d'Alcontres, *Società di capitali, Commentario*, I, Napoli, 2004, 469, la quale precisa anche che la comunicazione deve essere inviata non solo ai soci ma anche a tutti i soggetti che hanno il diritto e/o il dovere di intervenire in assemblea; FIORIO, sub art. 2366 c.c., in *Il nuovo diritto societario, Commentario* diretto da Cottino, Bonfante, Cagnasso e Montalenti, Bologna, II, 1, 2004, 501.

⁽¹⁹⁾ Altro, rispetto al tema trattato nel testo, è ovviamente il quesito relativo a quale possa essere il vizio dal quale sia affetta una deliberazione convocata fuori tempo massimo. In questa sede sia solo consentito ricordare che, ai sensi dell'art. 2379, comma 3°, c.c., la convocazione non si considera mancante (e quindi la deliberazione affetta da nullità) nel caso di irregolarità dell'avviso, se questo proviene da un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società ed è idoneo a consentire a coloro che hanno diritto di intervenire di essere preventivamente avvertiti della convocazione e della data dell'assemblea. In linea di principio pare più corretto immaginare che il ritardo nella convocazione dell'assemblea possa essere causa di annullabilità della deliberazione assembleare; dal confronto tra l'art. 2377 c.c. e l'art. 2379 c.c. sembra infatti emergere la volontà del legislatore di limitare l'ambito di applicazione di questa norma alle ipotesi di invalidità più clamorose, attraendo di regola tutti gli altri casi nella categoria delle deliberazioni annullabili: e v. GUERRIERI, sub artt. 2379 – 2379 *ter* c.c., in Maffei Alberti (a cura di), *op. cit.*, 593; ID., *La nullità delle deliberazioni assembleari di società per azioni*, Milano, 2009, 140; si consulti anche MAGLIULO, *op. cit.*, 563.

⁽²⁰⁾ Si pensi ovviamente in primo luogo all'art. 2380 *bis* c.c. (e alle speculari disposizioni di cui agli artt. 2409 *novies*, comma 1°, c.c. nel sistema dualistico e l'art. 2409 *septiesdecies*, comma 1°, c.c. nel sistema monistico) ma anche all'art. 2364, comma 1°, n. 5, c.c. e all'art. 104, comma 1°, ultima parte, t.u.f.: in argomento v. PORTALE, *Rapporti fra assemblea e organo gestorio nei sistemi di*

può – è detto in imprecisa sintesi – in modo ben più rilevante essere coinvolta in decisioni gestionali che, per loro natura, necessitano di maggior celerità di adozione. Donde – si può sostenere – la differenza di disciplina tra la s.r.l., in cui è sufficiente la comunicazione dell’avviso di convocazione almeno otto giorni prima dell’assemblea, e la s.p.a., in cui, per contro, è necessaria la ricezione almeno otto giorni prima dell’assemblea.

Anche la differenza di disciplina testuale tra i due tipi societari milita a favore di una interpretazione difforme delle due norme e tanto, quantomeno, per due motivi.

Il primo è che nella s.r.l. la previsione in esame è, per così dire, una previsione di chiusura della norma che permette, in prima battuta, che sia l’atto costitutivo a determinare i modi di convocazione dell’assemblea dei soci, con la sola precisazione che essi assicurino comunque la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. L’invio entro gli otto giorni precedenti l’assemblea è, sotto il profilo temporale nella disciplina legale, la “garanzia massima” richiesta dal legislatore per salvaguardare i diritti del socio all’intervento ed all’esercizio del voto in modo informato.

Al contrario nella s.p.a. la possibile convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell’assemblea, pare essere, sotto il profilo temporale nella disciplina legale quella che il legislatore considera la “garanzia minima”, tendenzialmente non derogabile dai contraenti, indispensabile per l’esercizio dei diritti di cui sopra.

Il secondo motivo è che, proprio il fatto che il legislatore non abbia usato per la s.p.a. una formula analoga a quella utilizzata per la s.r.l., induce a pensare che, con riferimento al primo tipo, volesse appunto dar vita ad una disciplina diversa. Come sopra anticipato, l’art. 2366 c.c. è stato ripetutamente modificato negli ultimi anni ed il legislatore non lo ha voluto uniformare al disposto di cui all’art. 2479 *bis*, comma 1°, c.c.

E’ quindi condivisibile l’opinione secondo la quale l’avviso deve essere *ricevuto* dai destinatari almeno otto giorni prima dell’assemblea. Nel caso in cui l’avviso sia comunicato con

amministrazione, in Abbadessa e Portale (diretto da), *Il nuovo diritto delle società*, Liber amicorum Gian Franco Campobasso, II, Torino, 2007, 5.

qualsiasi mezzo ⁽²¹⁾ purché idoneo a provarne il ricevimento, la libertà di forme concessa dal legislatore ed il minor termine accordato (otto, e non quindici, giorni) sono compensati dalla perentorietà del termine entro il quale la convocazione deve essere ricevuta ⁽²²⁾.

Sotto il profilo logico è proprio il rapporto tra il termine concesso per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (o sulla stampa quotidiana) e quello concesso in caso di spedizione con qualsiasi mezzo che consiglia di interpretare il termine di otto giorni come riferito al ricevimento, e non alla spedizione, dell'avviso di convocazione.

Anche l'ulteriore affermazione del Tribunale, secondo cui non esisterebbero mezzi di comunicazione che, già *ex ante*, siano in grado di assicurare la ricezione da parte del destinatario entro un termine predeterminato, non coglie nel segno. La norma in esame richiede infatti che il mezzo di comunicazione utilizzato garantisca la *prova* del ricevimento e non anche il tempestivo ricevimento della comunicazione ⁽²³⁾; sarà ovviamente, in quest'ottica, onere di provvedere alla spedizione di eseguirla con sufficiente anticipo perché la stessa sia ricevuta entro il termine previsto dalla legge.

⁽²¹⁾ Raccomandata con avviso di ricevimento, telefax, posta elettronica certificata ecc.

⁽²²⁾ E v. SERRA, *Il procedimento assembleare*, in *Il nuovo diritto delle società*, Liber amicorum Gian Franco Campobasso, II, Torino, 50.

⁽²³⁾ In questo senso anche MAGLIULO, *op. cit.*, 559, nt. 59.